

FIDESM
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE
N. 7/2026

Procedimento disciplinare n. 9/26 RG. PF. – n. 6/26 RG. TF
IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Giovambattista Maggiorelli – Presidente

Avv. Francesco Cerotto – Vicepresidente

Avv. Vittorio Palamenghi – Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di XXXXX, deferito dalla Procura Federale, questo Tribunale Federale, riunito in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 22 settembre 2026, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

In data 21.03.2026, il tesserato sig. XXXXX partecipava al Campionato Nazionale organizzato dalla Federazione Austriaca (Austrian DanceSport Federation), in qualità di giudice di gara.

Con atto di deferimento del 13.07.2026, la Procura Federale contestava al tesserato XXXXX di aver svolto la funzione di giudice di gara in costanza di squalifica federale di mesi 6, disposta dal Giudice Sportivo della Federazione con Comunicato Ufficiale GS n 6/2026, del 20.02.2026.

Al medesimo XXXXX veniva, inoltre, contestato di aver partecipato alla competizione internazionale in mancanza del nulla osta federale, nonché l'inosservanza dei principi di lealtà correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva e dell'art. 11 dello Statuto Federale.

In data 30.03.2026, il Responsabile del Settore Arbitrale Federale pro tempore, Sig. Roberto Ottavio Capelli, ha segnalato al Giudice Sportivo della Federazione che, in data 21.03.2026, il Tesserato XXXXX ha partecipato al Campionato Nazionale organizzato dalla Federazione Austriaca (Austrian DanceSport Federation), in qualità di giudice di gara.

Trasmesse le risultanze alla Procura Federale, tale Autorità ha instaurato il procedimento disciplinare e, all'esito delle indagini, ha proceduto al deferimento dell'incolpato per aver ricoperto, in data 21.03.2026, il ruolo di Giudice di Gara nella competizione del Campionato Nazionale austriaco, in costanza di squalifica, in violazione dell'art 17 comma 1 del Regolamento di Giustizia Federale ed in assenza del preventivo nulla osta rilasciato dal Settore arbitrale federale, in violazione dell'art 31.4.2 del Rasf - Parte tecnica generale, nonché in violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 11 dello Statuto Federale.

La Procura, inoltre, ha chiesto l'applicazione della recidiva ex art. 29 del Regolamento di Giustizia, per essere il XXXXX già destinatario della sanzione della squalifica a tempo determinato.

Con memoria difensiva del 18.09.2026, il sig. XXXXX, tramite il proprio difensore di fiducia, ritenendoli infondati, invalidi o comunque illegittimi, ha chiesto di essere assolto dagli addebiti contestati.

All'udienza del 22.09.2026, sono comparsi l'avv. Donatello Fumia per XXXXX, anch'egli presente personalmente, e, per la Procura Federale, il Procuratore Avv. Prof. Marco Mastracci, il quale ha depositato anche note di replica alla memoria difensiva. Le parti si sono riportate ai loro scritti difensivi, insistendo per le conclusioni formulate.

All'esito, il Tribunale si è riservato per la decisione con l'udienza che si è conclusa alle ore 16:15.

LE CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con atto di deferimento, la Procura Federale ha contestato al tesserato XXXXX di aver svolto le funzioni di Giudice di Gara nel Campionato Nazionale organizzato dalla Federazione Austriaca (Austrian DanceSport Federation) il 21.03.2026, in costanza di squalifica e in assenza del preventivo nulla osta del Settore Arbitrale Federale, in violazione dell'art. 17, comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale e dell'art. 31.4.2 del RASF – Parte Tecnica Generale.

Inoltre, la Procura ha contestato anche la violazione dell'art 1 del Regolamento di Giustizia Federale secondo cui *“tutti i tesserati e gli affiliati sono tenuti a all'osservanza delle norme federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”* e dell'art. 11 dello Statuto Federale, in base al quale *“i tesserati, soggetti dell'ordinamento sportivo, sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti dall'art. 6 del presente Statuto a carico degli affiliati nonché ad osservare i principi del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal Coni e del Codice Etico adottato dalla FIDESM”*, chiedendo altresì *“l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art 29 del Regolamento di Giustizia Federale.”*

Per l'effetto, la Procura ha chiesto al Tribunale di accertare la responsabilità disciplinare del tesserato con applicazione dell'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia Federale e della conseguente sanzione.

Con memoria difensiva del 18.09.2026, il sig. XXXXX ha contestato gli addebiti, sostenendo che il divieto di partecipazione alle competizioni nazionali e internazionali durante il periodo di squalifica, previsto dall'art. 17, comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale, non si estenderebbe ai campionati nazionali organizzati da federazioni estere, non riconducibili, a suo avviso, né alle competizioni nazionali italiane né a quelle internazionali.

Quanto all'asserita assenza del nulla osta, la difesa ha sostenuto che il relativo obbligo di richiesta graverebbe sulla Federazione Austriaca e non sul tesserato. Ha, inoltre, dedotto che la FIDESM avrebbe comunque autorizzato la partecipazione del sig. XXXXX alla competizione, producendo a tal fine un'e-mail del 18.12.2025, sottoscritta dall'Ufficio Gare internazionali, tramite il sig. Felice Casini.

Ha, pertanto, concluso chiedendo: *“Stante quanto esposto, si chiede dunque che l'ill.mo Tribunale, ritenuta infondata, invalida e illegittima l'azione disciplinare proposta contro il comparente e gli atti conseguenti, incluso ogni relativo addebito, voglia mandare assolto il medesimo da ogni sanzione”*.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Tribunale ritiene di dover valutare l'eccezione di invalidità dell'atto di deferimento formulata dalla difesa del sig. XXXXX. L'eccezione non può trovare accoglimento.

Ai sensi dell'art. 44-bis, comma 4, ultimo periodo del Regolamento di Giustizia, *“Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento*

disciplinare.” Nel caso in esame, la Procura ha indicato precisamente i fatti accaduti, le norme violate e le fonti di prova acquisite, ritenendo di non archiviare il procedimento iscritto a ruolo in data 13 aprile 2026 a seguito di rimessa atti del Giudice Sportivo, Avv. Alessandro Gallo.

Nel merito, sussiste la responsabilità disciplinare del tesserato XXXXX per le ragioni e nei limiti indicati di seguito.

Sulla nozione di competizione internazionale

Ai sensi dell’art. 17, comma 1 del Regolamento di Giustizia, *“La squalifica del tesserato, sia esso atleta, tecnico ovvero ufficiale di gara, consiste nella sospensione per un tempo determinato e comporta il divieto di partecipare a competizioni nazionali ed internazionali per tutta la durata della sanzione.”*

Con Comunicato Ufficiale n. 6/2026 del 20.02.2026, il Giudice Sportivo Nazionale ha squalificato il tesserato XXXXX *“per mesi sei, in considerazione della reiterazione delle condotte contestate (tre preferenze in tre distinti balli)”* (in tale procedimento, la condotta tenuta dal sig. XXXXX è risultata censurabile in quanto *“in pieno e grave contrasto con le disposizioni regolamentari (art. 21 e Appendice – Manuale di procedure per il direttore di gara, comma 39 del RASF parte tecnica generale e art 10.1.7 comma 5 del RASF – Parte tecnica generale che testualmente recita: “ il giudice svolgere il proprio compito con perizia ed attenzione, accertandosi in ogni fase d aver votato il numero di concorrenti richiesti e partecipanti alla competizione”*).

È pacifico, perché nemmeno contestato dal sig. XXXXX, che il giorno in data 21.03.2026, il tesserato abbia preso parte, in qualità di giudice di gara, al campionato organizzato dalla Federazione sportiva Austria, mentre era ancora in corso la squalifica di sei mesi irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale.

Tale partecipazione integra una violazione dell’art. 17, comma 1, del Regolamento di Giustizia, che vieta al tesserato squalificato di prendere parte a competizioni nazionali e internazionali per l’intera durata della sanzione.

Non può, infatti, essere condivisa l’interpretazione della norma prospettata dalla difesa dell’incolpato, secondo cui il Campionato Austriaco non rientrerebbe né tra le competizioni nazionali, in quanto non disputato in Italia, né tra quelle internazionali, trattandosi di campionato nazionale organizzato e disputato all’interno dei confini dell’Austria.

Tale assunto non trova, in primo luogo, riscontro nel dato letterale e nella finalità della norma. La distinzione tra *“competizioni nazionali ed internazionali”* va fatta con riferimento all’ordinamento federale cui appartiene il tesserato squalificato e non a quello della Federazione organizzatrice della competizione. La *ratio* dell’art. 17 è, infatti, quella di impedire al tesserato squalificato di partecipare, per tutta la durata della sanzione, alle manifestazioni sportive, indipendentemente dal luogo in cui si svolgono. Diversamente opinando, si consentirebbe al tesserato di eludere gli effetti della squalifica mediante la partecipazione a competizioni organizzate da federazioni straniere, con un risultato incompatibile con la natura e la funzione della sanzione disciplinare.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 17 del Regolamento di Giustizia, pertanto, assumono carattere nazionale le competizioni disputate sul territorio italiano e carattere internazionale quelle svolte all’estero, a prescindere dalla qualificazione loro attribuita nell’ordinamento sportivo del Paese ospitante.

Il divieto di partecipazione opera, inoltre, indipendentemente dal possesso della relativa licenza arbitrale, il cui conseguimento e mantenimento costituiscono requisiti per l’esercizio delle funzioni

di Ufficiale di Gara della FIDESM. Lo stesso art. 17, al comma 2, esclude espressamente dall'ambito della sospensione le sole attività federali riguardanti l'aggiornamento professionale e i corsi di formazione, confermando che la squalifica non determina la perdita della qualifica, ma preclude temporaneamente la partecipazione alle competizioni.

A ulteriore conferma di tale interpretazione, l'art. 31.4.2 del RASF – norma che disciplina specificamente la partecipazione degli ufficiali di gara tesserati alle competizioni internazionali, la cui violazione è parimenti contestata dalla Procura Federale – stabilisce che *“La partecipazione di ufficiali di gara tesserati a competizioni internazionali (ovvero che non si svolgono sul territorio nazionale) è subordinata alla richiesta di nulla osta al Settore Arbitrale Federale, il quale si riserva di esprimere un parere inappellabile”*.

Il criterio distintivo adottato dal Regolamento è, dunque, espressamente territoriale: sono internazionali le competizioni che non si svolgono sul territorio nazionale. Ne consegue che il campionato organizzato dalla Federazione Austriaca, pur avendo carattere nazionale nell'ordinamento sportivo del Paese ospitante, costituisce una competizione internazionale per la FIDESM e i suoi tesserati.

La partecipazione del sig. XXXXX a tale competizione, durante il periodo di squalifica, rientra pertanto nel divieto previsto dall'art. 17, comma 1, del Regolamento di Giustizia.

Da ultimo, è inconferente il richiamo all'art. 21 del Regolamento di Giustizia operato dalla difesa dell'incolpato. Tale disposizione riguarda la sospensione dall'attività federale degli affiliati, ossia delle associazioni e società sportive, il cui rapporto con la Federazione è distinto da quello dei singoli tesserati, per i quali la sospensione è espressamente prevista dall'art. 17 del Regolamento.

Sulla mancata richiesta del nulla osta da parte del tesserato

Ai sensi dell'art. 31.4.2 del RASF *“La partecipazione di ufficiali di gara tesserati a competizioni internazionali (ovvero che non si svolgono sul territorio nazionale) è subordinata alla richiesta di nulla osta al Settore Arbitrale Federale, il quale si riserva di esprimere un parere inappellabile. La richiesta dovrà essere presentata dall'organizzatore dell'evento all'ufficio estero FIDS insieme alla lettera di invito dell'ufficiale di gara ed al programma della manifestazione in tempo utile per poter esprimere il parere.”*

Dal tenore letterale della disposizione emerge che l'onere di presentare la richiesta di nulla osta all'Ufficio estero della Federazione grava sull'organizzatore dell'evento e non sull'ufficiale di gara invitato, come del resto è avvenuto nel caso di specie.

Non può, pertanto, imputarsi al sig. XXXXX l'omissione di un adempimento che la normativa federale pone espressamente a carico di un soggetto diverso, né può derivarne una responsabilità disciplinare a suo carico. Ciò anche alla luce del principio di legalità e tassatività delle sanzioni disciplinari ricavabile dall'art. 12 del Regolamento di Giustizia, secondo cui *“Qualsiasi violazione dei doveri e degli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali è comunque soggetta alle sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento”*.

Non avendo il tesserato alcun obbligo o dovere di chiedere il nulla osta alla Federazione ai sensi dell'art. 31.4.2 del RASF, l'omissione di tale incombenza non può essergli contestata quale autonoma violazione disciplinare.

Ciò nondimeno, la condotta dell'incolpato deve essere valutata anche alla luce dei doveri di lealtà e correttezza sanciti dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia e dall'art. 11 dello Statuto federale, nonché dei principi richiamati dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dal Codice Etico federale.

Dagli atti risulta che il nulla osta alla partecipazione del sig. XXXXX al Campionato Austriaco è stato richiesto dal Presidente della Austrian DanceSport Federation, sig. Wolfgang Eliasch, con e-mail del 17.12.2025, e successivamente rilasciato dall'Ufficio Gare Internazionali della FIDESM, per il tramite del sig. Felice Casini.

Tale autorizzazione è, tuttavia, intervenuta oltre tre mesi prima della competizione e, soprattutto, anteriormente alla squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale con Comunicato Ufficiale n. 6/2026 del 20.02.2026.

La sopravvenuta squalifica ha, dunque, modificato il quadro fattuale nel quale il nulla osta è stato rilasciato. In tale situazione, i doveri di lealtà e correttezza avrebbero dovuto imporre al tesserato, consapevole della sanzione in corso, quantomeno di interpellare la Federazione per verificare se l'autorizzazione precedentemente ottenuta consentisse ancora la partecipazione alla competizione.

Il sig. XXXXX non ha assunto alcuna iniziativa in tal senso, decidendo comunque di prendere parte al Campionato Austriaco in qualità di giudice di gara, nonostante la squalifica in corso. La condotta assume, pertanto, rilievo sotto il profilo della violazione dei doveri di lealtà e correttezza, distintamente dall'insussistente obbligo di presentare personalmente la richiesta di nulla osta.

Nella determinazione della responsabilità dell'incolpato, non può tuttavia trascurarsi che la FIDESM, pur avendo autorizzato la partecipazione del tesserato, non ha provveduto, a seguito della sopravvenuta squalifica, a revocare il nulla osta né a comunicarne l'inefficacia. Tale circostanza, pur non escludendo la violazione delle disposizioni sopra citate da parte del tesserato, assume rilievo ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione e dell'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia.

Sulla sanzione applicabile e sulla recidiva

La sanzione deve essere determinata ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia, tenuto conto della gravità dell'infrazione, delle circostanze della sua commissione e delle aggravanti previste dal medesimo Regolamento.

Secondo la norma "1. L'organo competente nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso e in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare. Valuta, altresì, sulla base delle circostanze previste dal presente Regolamento.

2. La qualifica di dirigente federale o di affiliato, di Ufficiale di Gara, di insegnante di Danza Sportiva deve essere sempre giudicata come circostanza aggravante.

3. Le sanzioni pecuniarie non possono essere determinate in misura inferiore ad € 25,00 ed in misura superiore ad € 5.000,00.

4. Le sanzioni a carattere temporale non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.

5. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.

6. *Quando viene accertato che il risultato conseguito in una competizione è stato ottenuto con la commissione di un illecito sportivo, o frode sportiva, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:*

a) non attribuzione dei punteggi utili per la determinazione della Ranking List Nazionale dell'anno sportivo in corso;

b) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo."

Ciò posto, ai fini della determinazione della sanzione, deve anzitutto considerarsi la qualifica di Ufficiale di Gara rivestita dal sig. XXXXX, che costituisce circostanza aggravante ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento di Giustizia.

Quanto alla gravità dell'infrazione, assumono rilievo la natura della condotta, la durata della competizione e la circostanza che il tesserato vi abbia partecipato a breve distanza dall'irrogazione della squalifica, senza previamente verificare presso la Federazione la perdurante efficacia del nulla osta.

Non può, tuttavia, trascurarsi che la partecipazione alla manifestazione era stata autorizzata dalla FIDESM prima della squalifica e che la Federazione, pur essendo successivamente intervenuta la sanzione, non ha provveduto a revocare il nulla osta né a comunicarne l'inefficacia. Tali circostanze, pur non escludendo la responsabilità dell'incolpato, rilevano ai fini della valutazione dell'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Regolamento di Giustizia.

Quanto alla recidiva, espressamente contestata dalla Procura Federale, l'art. 29 recita: "1. Chi, dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.

2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il sanzionato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.

3. *Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate tra i numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere fino alla metà.*

4. *Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena, nel caso previsto dal primo comma, può arrivare sino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, sino a due terzi.*

5. *Rientra nel potere discrezionale degli Organi di giustizia decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti della sanzione previsti per la recidiva.*

6. *La recidiva è inapplicabile a quelle sanzioni nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.*

7. *In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.*

8. *La contestazione della recidiva è obbligatoria."*

Nel caso di specie, ricorrono entrambe le ipotesi previste dall'art. 29, comma 2, lett. b) e c), del Regolamento di Giustizia, essendo stata la nuova infrazione commessa entro cinque anni dalla precedente sanzione e durante la sua esecuzione.

Alla luce del concorso di tutti gli elementi sopra evidenziati, si ritiene congrua la sanzione della squalifica di mesi 2, aumentata di giorni 15 ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento di Giustizia e di ulteriori giorni 15 giorni per la recidiva di cui all'art. 29, comma 2, lett. b) e c).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, giudicando sul deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. XXXXX (tess. FIDESM n. XXXXX):

- dichiara il tesserato responsabile dell'addebito disciplinare ascrittogli in relazione agli artt. 1 e 17, comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale, e all'art. 11 dello Statuto Federale (in relazione all'art. 6 comma II dello stesso Statuto) e, per l'effetto,
- condanna il tesserato alla sanzione della squalifica di mesi **2**, aumentata di **giorni 15**, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento di Giustizia e di ulteriori **giorni 15** per la recidiva di cui all'art. 29, comma 2, lett. b) e c), per un totale di **mesi 3** di squalifica, oltre alla sanzione dell'ammenda di **€ 200,00** (duecento/00).
- Assolve da tutti gli altri addebiti.

Così deciso in Roma, nella sede del Tribunale Federale, in data 22 settembre 2026.

Il Segretario
Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Giovambattista Maggiorelli – Presidente

Avv. Francesco Cerotto – Vicepresidente

Avv. Vittorio Palamenghi – Componente